

CAMERA DEI DEPUTATI N. 464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ALAIMO ALESSI, BERNI, BIAFORA, BICOCCHI, BORRA, CACCIA, CANCIAN, CARLI, CARLO CASINI, CASTELLOTTI, CIAFFI, COLONI, SILVIA COSTA, D'ANDREAMATTEO, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALBIATI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LECCISI, LEONE, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, MANTI, MASTRANZO, MAZZOLA, MENGOLI, MENSORIO, PERANI, POGGIOLINI, LUIGI RINALDI, RIVERA, SAPIENZA, SILVESTRI, TANCREDI, TORCHIO, TUFFI, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione

Presentata il 29 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conclusione anticipata della X legislatura ha impedito la definitiva approvazione della legge di « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione », attesa da oltre un ventennio non soltanto dalle professioni interessate ma, ancor più, dai cittadini che vivono i disagi delle strutture sanitarie e chiedono una migliore qualità dell'assistenza e dei servizi.

Il riordino delle professioni, oggetto della presente proposta di legge, è ormai urgente e necessario per dare al Paese una legge di grande rilevanza sociale che ridisegni la formazione e le modalità di accesso alla professione infermieristica e alle altre professioni tecniche e di riabilitazione.

La proposta di legge si propone altresì di uniformare il sistema formativo ita-

liano a quello degli altri Paesi europei, nell'imminenza del libero mercato. Il Consiglio d'Europa e la Comunità economica europea, con raccomandazioni e direttive, hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie onde facilitare la libera circolazione e l'inserimento dei professionisti nel territorio degli Stati membri della Comunità stessa.

La recente istituzione dei corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche, che di fatto consente la formazione universitaria dell'infermiere ma apporta un ulteriore elemento di disomogeneità formativa, rende ancora più urgente il varo di una legge di riordino.

La presente proposta di legge si prefigge quindi i seguenti obiettivi:

1) razionalizzare, unificare ed elevare la formazione della professione infermieristica, incardinandola nel percorso universitario dal diploma universitario alla formazione complementare e alla laurea in scienze infermieristiche, fino al dottorato di ricerca;

2) assicurare il fabbisogno nazionale dei professionisti secondo le specifiche programmazioni regionali, avvalendosi

delle convenzioni fra università e regioni per la utilizzazione di idonee strutture per la formazione e lo svolgimento di attività didattiche teorico-pratiche e di tirocinio professionale;

3) infine, la formazione universitaria delle professioni oggetto della presente proposta di legge ha il vantaggio di elevare l'età degli studenti a 18 anni, consentendo l'accesso ai corsi con un minimo di maturità bio-psicologica ed umana indispensabile per l'approccio alla persona, soprattutto nella delicata situazione della persona malata per aiutarla ad affrontare il dolore, la malattia, il morire e la morte;

4) incidere profondamente nella organizzazione del lavoro e dei servizi ridefinendo identità, profili professionali e ruoli.

Il servizio infermieristico, tecnico e di riabilitazione soltanto a questa condizione potrà contribuire in modo efficace allo sviluppo sanitario del Paese e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

Per tutte queste ragioni è auspicabile che la presente proposta di legge possa essere approvata il più rapidamente possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Formazione universitaria ed esercizio professionale).

1. Per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, è requisito necessario il possesso di una formazione culturale, scientifica e professionale di livello universitario conseguita nei corsi di diploma e di laurea ed il superamento di uno specifico esame di Stato di abilitazione. Ove necessario, sono istituiti corsi di formazione complementare successivi al conseguimento del diploma universitario per l'esercizio di specifiche attività professionali, in conformità alla normativa della Comunità economica europea.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1 sono definiti secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Le convenzioni che regolamentano i rapporti tra università e regioni, ai fini dell'apporto all'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale della facoltà di medicina, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplinano anche le modalità per l'attivazione e il funzionamento, presso strutture ospedaliere idonee, dei corsi di studio di cui al comma 1.

4. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore di sanità, tenuto conto della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attività inerenti alla formazione, delle tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, nonché delle caratte-

ristiche di professionalità del personale presente nelle strutture.

5. La formazione può altresì svolgersi presso strutture di altri enti ed istituzioni, anche privati, convenzionati con le università, che siano in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 4.

ART. 2.

(Procedure per l'istituzione dei corsi).

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio di cui alla presente legge sono attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure dei piani triennali di sviluppo delle università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti dei finanziamenti previsti dai piani stessi e delle risorse finanziarie acquisite dalle università con le convenzioni di cui all'articolo 1.

2. I piani triennali devono tener conto del fabbisogno sanitario nazionale, individuato per ogni singola professione, anche in relazione alle esigenze della programmazione regionale, nonché alla necessità di attuare una equilibrata dislocazione territoriale dei corsi di studio.

3. Per obiettive e motivate esigenze, i corsi per la formazione in scienze infermieristiche possono essere istituiti anche in deroga alle espresse previsioni dei piani triennali di sviluppo con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e con risorse finanziarie acquisite dalle università con le convenzioni di cui all'articolo 1. L'attivazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

ART. 3.

(Organizzazione didattica).

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio di cui alla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario. I contratti per l'affidamento

degli insegnamenti e quelli per l'attribuzione delle attività didattiche tecnico-pratiche conferiti dalle facoltà ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 100, primo comma, lettera *d*), e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono derogare ai limiti previsti in relazione ad obiettive e motivate esigenze, con oneri esclusivamente a carico dei bilanci universitari. Nell'attribuzione delle predette attività didattiche le facoltà devono tener conto dei titoli culturali e delle competenze professionali acquisite nelle aree disciplinari oggetto della formazione.

2. I competenti organi direttivi delle strutture didattiche ove si svolge la formazione possono ricorrere a contratti di diritto privato, anche in attuazione di disposizioni della Comunità economica europea, con gli stessi criteri di cui al comma 1, per l'affidamento delle attività di tutorato e del coordinamento delle attività tecnico-pratiche, di tirocinio e di addestramento professionale, finalizzate anche ad un proficuo inserimento nelle strutture sanitarie e assistenziali coerenti con il programma del corso.

ART. 4.

(Albi professionali, ordini e collegi).

1. In coerenza con la formazione universitaria ed in conformità alle normative della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono ridefiniti i profili e le competenze professionali delle professioni di cui alla presente legge ed i corrispondenti livelli di accesso al pubblico impiego, nonché i relativi titoli e denominazioni professionali.

2. Per ogni professione, di cui alla presente legge, è istituito l'albo professionale e l'ordine o collegio e le relative federazioni, secondo modalità definite con uno o più regolamenti emanati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della

legge 23 agosto 1988, n. 400. I predetti regolamenti dovranno altresì disciplinare l'eventuale trasformazione dei collegi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, istituiti ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, in ordini professionali, ove ciò sia necessario, in correlazione con il livello di formazione richiesta.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale, sia libera che dipendente, è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato di abilitazione professionale. La disciplina del predetto esame è regolata dalle disposizioni della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, e successive modificazioni.

4. Gli albi professionali e, nel loro ambito, gli elenchi speciali dei pubblici dipendenti e dei professionisti che siano in possesso di formazione complementare, sono istituiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 5.

(Normativa concorsuale).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono definiti i raggruppamenti concorsuali per gli insegnamenti nei corsi di studio di cui alla presente legge.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per i raggruppamenti di cui al comma 1 sono costituite secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento universitario.

3. Nel caso in cui il numero degli elettori per la costituzione delle commissioni sia insufficiente per la loro valida costituzione, anche ricorrendo ai raggruppamenti affini, i componenti delle com-

missioni sono scelti tra qualificati esperti, cultori delle discipline ricomprese nel settore cui si riferisce il concorso.

ART. 6.

(Equiparazione dei titoli professionali e riconoscimento degli studi compiuti).

1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'esercizio delle relative attività professionali e dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge sono equipollenti, a tutti gli effetti, ai diplomi universitari nel caso in cui abbiano la stessa durata e la stessa denominazione. Ove non vi sia corrispondenza, l'interessato può ottenere il riconoscimento totale o parziale del *curriculum* svolto da parte delle competenti strutture didattiche, ai fini del conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea. La stessa disposizione si applica a coloro che siano in possesso di un diploma rilasciato da scuole non universitarie, sempreché l'accesso a tali scuole sia subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.

2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, un diploma rilasciato a seguito di un corso di studio per il cui accesso non era richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, possono convalidare, presso le università sedi dei corsi di diploma universitario di cui alla presente legge, gli studi svolti ai fini della prosecuzione degli studi nel corrispondente corso di diploma universitario.

ART. 7.

(Norme transitorie).

1. Nelle prime quattro tornate concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le

commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5 sono integrate con due esperti nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, scelti da un elenco nazionale di esperti predisposto dalla Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, dalla Federazione nazionale dei collegi professionali delle ostetriche e dalla Federazione nazionale tecnici di radiologia medica o dalle associazioni tecniche di riabilitazione, che abbiano acquisito una qualificata esperienza professionale e didattica nei settori disciplinari per i quali sono banditi i concorsi.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati agli insegnamenti nei corsi di studio di cui alla presente legge, banditi nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio delle commissioni giudicatrici deve tener conto delle capacità professionali acquisite nel campo specifico dimostrate anche nell'espletamento delle attività di docenza e dirigenza svolte presso le scuole previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento).

1. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore di sanità, sono disciplinate le modalità per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge dei corsi di studio che non siano ad esse conformi. I predetti corsi di studio sono comunque soppressi alla scadenza dell'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo delle università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge. È

fatto divieto di nuove iscrizioni nel primo anno di vigenza del secondo piano di sviluppo delle università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle scuole e ai corsi disciplinati dall'ordinamento vigente alla data della sua entrata in vigore, è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale.

3. Fino alla loro soppressione le scuole non universitarie sono sottoposte alla vigilanza delle università sedi dei corsi di cui alla presente legge, in ordine alla organizzazione didattica ed al funzionamento.

ART. 9.

(Disposizioni particolari).

1. La denominazione « professione sanitaria ausiliaria » riferita alla professione di infermiere professionale, di vigilatrice d'infanzia, di assistente sanitario visitatore è sostituita, ovunque ricorra nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, dalla denominazione « professione infermieristica ».

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai fini del riordinamento delle scuole di ostetricia e della relativa professione. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, disciplina altresì la soppressione delle scuole autonome di ostetricia ed il mantenimento, ad esaurimento, della funzione di maestra ostetrica per coloro che siano in servizio in tale funzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La stessa disposizione di cui al comma 2 si applica anche per il mantenimento ad esaurimento di funzioni direttive previste da specifiche disposizioni legislative.